

CIRCOLARE N° 37 DEL 14 - 11 - 2020

Oggetto: decreto legge 149/2020 “Ristori bis”, analisi e coordinamento con il DL Ristori.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre è stato pubblicato il decreto legge 149 denominato “Ristori bis” che con una serie di misure e proroghe di vario genere dovrebbe alleviare le conseguenze economiche negative per le attività che sono sottoposte alla parziale chiusura, nonché altre misure di sostegno all’economia.

Nel seguito vi forniamo alcune anticipazioni con l’avvertenza che il decreto dovrà essere convertito entro sessanta giorni e che in sede di conversione potrebbero essere apportate modifiche al testo pubblicato che, comunque entra in vigore immediatamente. Poiché il decreto in esame segue di pochi giorni un altro provvedimento (già analizzato nella nostra circolare 36), forniamo anche alcune indicazioni di coordinamento tra le due disposizioni.

Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali.

Il contributo a fondo perduto agli operatori che erano titolari di partita Iva alla data del 25 ottobre viene esteso ad altre categorie. La misura del contributo è legata a quanto già percepito in occasione del precedente contributo a fondo perduto con le maggiorazioni specificate per ogni singola attività e spetta a prescindere dalla localizzazione dell’impresa, quindi in tutto il territorio nazionale.

Ricordiamo che la misura del contributo è calcolata in percentuale del calo del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 come segue:

20% se il fatturato non supera 400 mila Euro
15% se il fatturato si colloca tra 400 mila ed un milione
10% se superiore ad un milione.

Il seguente elenco che sostituisce quello contenuto nel decreto 137/2020 include tutte le attività che possono usufruire del nuovo contributo (che in realtà altro non è che una riedizione del contributo a fondo perduto contenuto nel DL 34/2020).

20.51.02 fabbricazione di articoli esplosivi: 100%
47.78.35 commercio al dettaglio di bomboniere: 100%
49.32.10 trasporto con taxi: 100%
49.32.20 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente: 100%
49.39.01 gestione di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano: 200%
49.39.09 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca: 100%
50.30.00 trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari): 100%
52.21.30 gestione di stazioni per autobus: 100%
52.21.90 altre attività connesse ai trasporti terrestri nca: 100%
55.10.00 alberghi: 150%
55.20.10 villaggi turistici: 150%
55.20.20 ostelli della gioventù: 150%
55.20.30 rifugi di montagna: 150%
55.20.40 colonie marine e montane: 150%
55.20.51 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence: 150%
55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole: 150%
55.30.00 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: 150%
55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero: 150%
56.10.11 ristorazione con somministrazione: 200%
56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole: 200%
56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto: 50%
56.10.30 gelaterie e pasticcerie: 150%
56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti: 150%
56.10.42 ristorazione ambulante: 200%
56.10.50 ristorazione su treni e navi: 200%
56.21.00 catering per eventi, banqueting: 200%
56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina: 150%
59.13.00 attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi: 200%
59.14.00 attività di proiezione cinematografica: 200%
61.90.20 posto telefonico pubblico ed Internet Point: 50%
74.20.11 attività di fotoreporter: 100%
74.20.19 altre attività di riprese fotografiche: 100%
74.30.00 traduzione e interpretariato: 100%
74.90.94 agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport: 200%
77.39.94 noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi: 200%
79.90.11 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed alti eventi ricreativi e d’intrattenimento: 200%

79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca: 200%
79.90.20 attività delle guide e degli accompagnatori turistici: 200%
82.30.00 organizzazione di convegni e fiere: 200%
85.51.00 corsi sportivi e ricreativi: 100%
85.52.01 corsi di danza: 100%
85.52.09 altra formazione culturale: 200%
90.01.01 attività nel campo della recitazione: 200%
90.01.09 altre rappresentazioni artistiche: 200%
90.02.01 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 200%
90.02.09 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche: 200%
90.03.09 altre creazioni artistiche e letterarie: 200%
90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche: 200%
91.01.00 attività di biblioteche ed archivi: 200%
91.02.00 attività dei musei: 200%
91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili: 200%
91.04.00 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali: 200%
92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone: 100%
92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo): 200%
93.11.10 gestione di stadi: 200%
93.11.20 gestione di piscine: 200%
93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti: 200%
93.11.90 gestione di altri impianti sportivi nca: 200%
93.12.00 attività di club sportivi: 200%
93.13.00 gestione di palestre: 200%
93.19.10 enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi: 200%
93.19.92 attività delle guide alpine: 200%
93.19.99 altre attività sportive nca: 200%
93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici: 200%
93.29.10 discoteche, sale da ballo, night club e simili: 400%
93.29.30 sale giochi e biliardi: 200%
93.29.90 altre attività di intrattenimento e di divertimento nca: 200%
94.99.20 attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby: 200%
94.99.90 attività di altre organizzazioni associative nca: 200%
96.01.10 attività delle lavanderie industriali: 100%
96.04.10 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali): 200%
96.04.20 stabilimenti termali: 200%
96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie: 200%.

Per i seguenti operatori economici:

55.10.00 alberghi
56.10.30 gelaterie e pasticcerie
56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti;
56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree individuate con le ordinanze del Ministro della salute (zone rosse) il contributo è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla misura indicata sopra.

Per le imprese che hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal DL 34/2020 è previsto in automatico l'accreditamento diretto sul c/c bancario. Per quelle che, invece, non avevano fatto la domanda per detto contributo è prevista la presentazione telematica di apposita richiesta.

La misura massima resta fissata in 150.0000 Euro mentre per il contributo minimo valgono i vecchi importi di 1000 per le persone fisiche e di 2000 per le società.

E' inoltre previsto che il contributo a fondo perduto venga riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali ed agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande che siano interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3/11/2020. Gli operatori dovranno presentare apposita istanza telematica. Per gli operatori che presentano la domanda per questo particolare contributo e che svolgono una delle attività sopra elencate il contributo spetta nella misura massima del 30% del contributo a fondo perduto calcolato con le modalità di cui all'art. 1 del DL 137/2000 ovvero con le percentuali sopra viste da applicare al contributo teoricamente spettante sulla base della diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni previste nella Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 Final, ovvero nel limite di Euro 800 mila per soggetto cumulabile con eventuali aiuti de minimis.

Art. 2 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

Ai soggetti che hanno la sede legale od operativa nei territori di cui al DPCM del 3/11/2020 che svolgono le attività sotto elencate spetta un contributo in misura pari a quello determinato ai sensi dei commi da 3 a 11 dell'art. 1 del DL 137/2020 a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno un terzo;

Le attività che possono usufruirne sono:

- 47.19.10 grandi magazzini: 200%
- 47.19.90 empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari: 200%
- 47.51.10 commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa: 200%
- 47.51.20 commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria: 200%
- 47.53.11 commercio al dettaglio di tende e tendine: 200%
- 47.53.12 commercio al dettaglio di tappeti: 200%
- 47.53.20 commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum): 200%
- 47.54.00 commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati: 200%
- 47.64.20 commercio al dettaglio di natanti ed accessori: 200%
- 47.78.34 commercio al dettaglio di articoli da regalo per fumatori: 200%
- 47.59.10 commercio al dettaglio di mobili per la casa: 200%
- 47.59.20 commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame: 200%
- 47.59.40 commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico: 200%
- 47.59.60 commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti: 200%
- 47.59.91 commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico: 200%
- 47.59.99 commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca: 200%
- 47.63.00 commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati: 200%
- 47.71.10 commercio al dettaglio di confezioni per adulti: 200%
- 47.71.40 commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle: 200%
- 47.71.50 commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte: 200%
- 47.72.20 commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio: 200%
- 47.77.00 commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria: 200%
- 47.78.10 commercio al dettaglio di mobili per ufficio: 200%
- 47.78.31 commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte): 200%
- 47.78.32 commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato: 200%
- 47.78.33 commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi: 200%
- 47.78.35 commercio al dettaglio di bomboniere: 200%
- 47.78.36 commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria): 200%
- 47.78.37 commercio al dettaglio di articoli per le belle arti: 200%
- 47.78.50 commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari: 200%
- 47.78.91 commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo: 200%
- 47.78.92 commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone): 200%
- 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop): 200%
- 47.78.99 commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca: 200%
- 47.79.10 commercio al dettaglio di libri di seconda mano: 200%
- 47.79.20 commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato: 200%
- 47.79.30 commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati: 200%
- 47.79.40 case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet): 200%
- 47.81.01 commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli: 200%
- 47.81.02 commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici: 200%
- 47.81.03 commercio al dettaglio ambulante di carne: 200%
- 47.81.09 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca: 200%
- 47.82.01 commerci al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento: 200%
- 47.82.02 commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie: 200%
- 47.89.01 commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti: 200%
- 47.89.02 commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio: 200%
- 47.89.03 commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso: 200%
- 47.89.04 commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria: 200%
- 47.89.05 commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico: 200%
- 47.89.09 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca: 200%
- 47.99.10 commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta): 200%
- 96.02.02 servizi degli istituti di bellezza: 200%
- 96.02.03 servizi di manicure e pedicure: 200%
- 96.09.02 attività di tatuaggi e piercing: 200%
- 96.09.03 agenzie matrimoniali e d'incontro: 200%
- 96.09.04 servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari): 200%
- 96.09.09 altre attività di servizi per la persona nca: 200%

Il DPCM del 3 novembre, all'art. 2 demanda al Ministro della salute di individuare le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto"

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno aperto la P. IVA a partire dal 25/10/2020.

Il valore del contributo è determinato sulla base delle percentuali di maggiorazione sopra indicate da applicare al contributo spettante sulla base dell'art. 1 del DL 137/2020 e si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'art. 1 del DL 137/2020 .

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni previste nella Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 Final, ovvero nel limite di Euro 800 mila per soggetto cumulabile con eventuali aiuti de minimis.

Art. 4 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020

Per le imprese che esercitano le attività di cui all'elenco riportato nell'art. 2 nonché per quelle che esercitano le seguenti attività:

- 79.11 attività delle agenzie di viaggio
- 79.12 attività dei tour operator

che hanno la sede nelle zone individuate dalle ordinanze del Ministro della salute caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto emesse ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3/11/2020 (zone rosse)

spetta un credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Si tratta del medesimo credito d'imposta già previsto dall'art. 8 del DL 137/2020 (che viene richiamato nel testo dell'articolo) per cui si ritiene che siano applicabili tutte le regole ivi previste, principalmente la verifica del calo del fatturato del 50% mese per mese. La verifica del calo del fatturato non è necessaria per le imprese sorte a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelle che hanno sede nei Comuni "calamitati" al 31/1/2020.

Possono usufruirne tutte le imprese, anche quelle con fatturato superiore a 5 milioni che, invece, prima ne erano escluse.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni previste nella Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 Final, ovvero nel limite di Euro 800 mila per soggetto cumulabile con eventuali aiuti de minimis.

Art. 5 – Cancellazione della seconda rata IMU

Ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del DL 104/2020 (decreto Agosto) e dell'art. 9 del DL 137/2020 (decreto Ristori), per il solo anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU che andrebbe versata entro il 16/12/2020.

L'esonerazione si applica limitatamente alle attività d'impresa elencate nell'articolo 2 a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori dell'attività (fanno eccezione gli stabilimenti balneari ed i fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche per i quali non è richiesta tale coincidenza trattandosi di immobili in concessione) e che gli immobili siano ubicati nelle aree individuate dalle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3/11/2020 (zone rosse).

Inoltre si segnala che per effetto delle norme contenute nel DL in esame (Ristori bis) e nel DL 137/20 (Ristori) che fanno salve le disposizioni contenute nel DL 104/20, qualora una delle attività di cui all'elenco contenuto nell'articolo 2 fosse già ricompresa nel DL 104, allora la condizione della coincidenza tra proprietario dell'immobile e conduttore dell'impresa non è richiesta.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni previste nella Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 Final, ovvero nel limite di Euro 800 mila per soggetto cumulabile con eventuali aiuti de minimis.

Art. 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Viene disposta la proroga al 30 aprile della scadenza del 30 novembre per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Possono usufruirne i titolari di P. IVA soggetti agli ISA che esercitano le attività elencate negli articoli 1 e 2 e che hanno la sede nelle aree individuate dalle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3/11/2020 (zone rosse) ovvero che esercitano l'attività di ristorazione nelle aree identificate dalle ordinanze del ministro della salute ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3/11/2020 (zone arancioni). La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato.

Per tutti gli altri soggetti (titolari di P. IVA soggetti agli ISA con sede nelle zone arancioni e gialle) la proroga al 30/4 viene concessa solamente in presenza di un calo del fatturato del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto all'ammontare del fatturato del primo semestre 2019.

Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari

Per i seguenti soggetti (senza alcuna verifica sul calo del fatturato):

- esercenti le attività economiche sospese per effetto dell'art. 1 del DPCM del 3/11/2020 ovunque localizzate sull'intero territorio nazionale
- esercenti attività di ristorazione aventi sede nelle zone identificate dalle ordinanze del Ministro della salute ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3/11/2020 (zone rosse e arancioni)
- esercenti le attività elencate nell'articolo 2
- esercenti l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno sede nelle zone identificate dalle ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3/11/2020 (zone rosse)

sono sospesi i termini in scadenza nel mese di novembre relativamente a:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR 600/73 ed alle relative addizionali comunali e regionali
- IVA (sia per i mensili sia per i trimestrali)

La proroga vale non solamente per i tributi la cui scadenza ordinaria sarebbe nel mese di novembre ma anche per quelli già sospesi o prorogati o rateizzati in scadenza nel mese di novembre.

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, entro il 16/3/2021 o in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16/3/2021.

Resta, invece, immutata la scadenza del 16/11/2020 per i versamenti di:

- rate delle imposte sui redditi dovute dai privati e dai titolari di P. IVA
- terza rata dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti
- IVA (sia mensile sia trimestrale) e contributi previdenziali dei datori di lavoro per le attività con sede nelle c.d. "zone gialle" a meno che si tratti di attività sospesa ai sensi del DPCM del 3/11/2020

Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali per le imprese private già disposta dall'art. 13 del DL 137/20 (Ristori) viene ampliata a tutte le imprese che esercitano le attività elencate nell'art. 1. Si tratta di un elenco ampliato rispetto a quello precedente. La sospensione non opera per i contributi INAIL.

Viene sospeso altresì il medesimo versamento per i soggetti che hanno unità produttive nelle aree individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3/11/2020 (ovvero nelle "zone rosse") e che esercitano le attività elencate nell'art. 2. L'INPS ha chiarito che la sospensione opera limitatamente ai dipendenti che operano nelle unità locali ubicate nelle zone rosse e che l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni nelle varie zone non ha alcun effetto per l'applicazione della sospensione. Così ad esempio, le imprese che hanno dipendenti in Toscana (che è diventata zona rossa dal 15/11) non potranno beneficiarne.

Detti versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 16/3/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, iniziando dal 16/3/2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Con la Circolare 129 del 13/11 l'INPS ha chiarito che la sospensione si applica anche alle rate scadenti nel mese di novembre riferite a rateizzazioni concesse dall'INPS con riferimento a debiti precedenti. Sono quindi escluse le rateizzazioni dei versamenti già sospesi in virtù dell'emergenza coronavirus dai seguenti provvedimenti:

- art. 97 del DL 104/2020
- DL 9/2020
- 18/2020
- DL 23/2020
- DL 34/2020;

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Non è del tutto chiaro se gli stessi confluiscono nel conteggio degli aiuti COVID di cui Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 Final, (limite di Euro 800 mila per soggetto cumulabile con eventuali aiuti de minimis) o solamente ai fini della verifica del limite de minimis.

Art. 14 – Bonus baby sitting

Art. 15 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo con una dotazione di 70 milioni per il 2021 finalizzato ad interventi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, delle associazioni di promozione sociale nonché delle ONLUS.

La pratica attuazione e la ripartizione dei fondi tra le Regioni saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quelli stabiliti dagli articoli 1 e 3 del DL 137/2020.

Art. 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Art. 29 – Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Vengono incrementate le risorse disponibili.